Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 5 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Ragusa.

(547)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 5 LUGLIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 92ª estrazione del novembre 1943.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 334.

Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 aprile 1941, n. 266, relativa al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'A.O.I., in conseguenza della guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, relativo al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le norme contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, si applicano, con le decorrenze stabilite dalla legge stessa, oltre che alle categorie dei marittimi indicati nell'art. 1 della legge anche:

a) ai marittimi sbarcati in conseguenza della guerra da navi battenti bandiera neutrale e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri;

b) ai marittimi provenienti da navi italiane naufragate prima del 10 giugno 1940 e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri, e internati o catturati.

Al personale predetto, quando è trasbordato su nave italiana, spetta il trattamento che in base alla legge 7 aprile 1941, n. 266, viene corrisposto al personale di grado o qualifica corrispondente imbarcato sulla nave stessa; le competenze sono corrisposte a cura dell'armatore di questa.

L'armatore è tenuto inoltre a provvedere all'assicurazione del personale suddetto contro gli infortuni e le malattie e la spesa relativa è imputata alla mutualità a norma delle disposizioni contenute nel successivo art. 9.

Il Ministro per la marina d'intesa con quello per il tesoro può ammettere al trattamento di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1941, n. 266, singoli marittimi che si trovino in situazioni similari a quelle considerate dalla legge predetta e dal presente decreto.

Art. 2.

Quando l'armatore, perchè catturato o internato, non sia nella possibilità di provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente decreto, agli adempimenti stessi provvede direttamente la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 3.

Ai marittimi colpiti da infortunio o da malattia prima del 10 giugno 1940, i quali, in conseguenza della guerra, non abbiano potuto far ritorno in patria, spetta dalla data della loro guarigione e fino all'inizio del viaggio di rimpatrio, il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e l'onere relativo sostenuto dalle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie è imputato alla mutualità prevista dall'art. 9 della stessa legge.

Art. 4.

Sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente decreto, sono rimborsabili dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e imputate alla mutualità stabilita dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266:

a) le spese già autorizzate dal Ministero delle comunicazioni e quelle autorizzate dal Ministero della marina per la fornitura di vestiario ai marittimi cui si applicano la legge predetta ed il presente decreto o sostenute dall'armatore per la corresponsione delle indennità per perdita di corredo e di strumenti professionali nella misura prevista dai contratti collettivi per l'arruolamento, in vigore al momento della perdita e nei limiti dei contratti stessi;

b) le spese relative all'impianto e all'esercizio di campeggi climatici per gli equipaggi di navi bloccate in porti coloniali o neutrali, nonchè le relative spese di trasferimento degli arruolati;

c) le spese di mantenimento per i marittimi ai quali è stato imposto lo sbarco dalle autorità locali o le eventuali integrazioni quando il mantenimento è a carico dello Stato nel quale si trovano i marittimi;

d) le spese per l'eventuale integrazione di vitto a favore di marittimi che hanno subito condanne all'estero per atti o fatti intesi per ragioni belliche ad impedire la utilizzazione della nave sulla quale erano imbarcati.

Art. 5.

Ai marittimi cui si applicano la legge 7 aprile 1941, n. 266, ed il presente decreto, è dovuto dagli armatori interessati un premio straordinario nella misura stabilita dal contratto collettivo 18 luglio 1941, e, per il personale imbarcato sulle navi delle società esercenti servizi di preminente interesse nazionale, dal decreto del Ministro per le comunicazioni 20 agosto 1941.

Detto premio è versato ai marittimi stessi e alle loro famiglie nella misura stabilita dagli articoli 6 e 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dall'art. 12 del presente decreto.

L'onere relativo è imputato alla mutualità stabilita dall'art. 9 della legge predetta, ed è rimborsato agli armatori dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, con le modalità di cui al successivo art. 16.

Art. 6.

Il trattamento economico di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1941, n. 985, si applica anche ai comandanti, agli ufficiali ed ai marconisti della marina mercantile che per effetto dello stato di guerra sono stati assegnati a campi di concentramento o a luoghi di confino o hanno subito condanne per atti o fatti intesi per ragioni belliche a impedire la utilizzazione della nave, già imbarcati su navi battenti bandiera italiana, oggetto della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto.

Il trattamento economico stabilito dal presente articolo si applica per tutto il tempo intercorrente dalla data dell'internamento o del confino o dell'arresto, sino alla fine di due mesi successivi alla loro cessazione e sostituisce, per il personale di cui al comma precedente, quello spettante ad esso e alle famiglie a termini della legge 7 aprile 1941, n. 266.

Ove, per il periodo dal 10 giugno 1940 al 14 maggio 1941, il personale di cui al 1° comma del presente articolo, per effetto dell'applicazione del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, avesse diritto a percepire un ammontare complessivo di competenze inferiore a quello spettante dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1940, in base al contratto di arruolamento o al regolamento organico, e dal 1° ottobre 1940 al 14 maggio 1941 in base alla legge 7 aprile 1941, n. 266, l'eventuale eccedenza è corrisposta a carico dell'armatore, e per il periodo dal 1° ottobre 1940 al 14 maggio 1941 è posta a carico della mutualità.

Per la corresponsione del trattamento di cui ai commi precedenti, si applicano le norme contenute negli articoli 6 e 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e relativo regolamento e nell'art. 12 del presente decreto.

Art. 7.

Ai marittimi sbarcati dalle navi rifugiate in porti neutrali in conseguenza della vendita delle stesse, ove non risulti che abbiano trovato lavoro a carattere continuativo, è mantenuto il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266.

Se nei confronti di detti marittimi non sia possibile la rimessa della quota ad essi spettante, le somme dovute sono accantonate nei conti individuali aperti presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Nel caso in cui da parte del Governo o degli Stati o Enti che hanno acquistato o comunque utilizzato le navi, vengano corrisposti ai marittimi sbarcati assegni per salario o altro titolo, la liquidazione ai marittimi del conto individuale sarà effettuata previo conguaglio tra le somme riscosse e quelle spettanti a norma della legge 7 aprile 1941, n. 266.

Ove risulti che i marittimi di cui al primo comma del presente articolo abbiano trovato lavoro, sarà mantenuto loro il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, ma limitatamente alle percentuali da corrispondere alle famiglie ai sensi dell'art. 12 del presente decreto. Le somme residuali saranno accantonate nei conti individuali e al termine della guerra sarà effettuato il conguaglio con i salari percepiti in dipendenza del lavoro al quale sono stati adibiti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi di coloro che hanno beneficiato del trattamento della legge 7 aprile 1941, n. 266, in base al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80.

Con decreto Luogotenenziale da emanarsi a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, saranno stabiliti i criteri per l'effettuazione dei predetti conguagli.

Art. 8.

Il Ministro per la marina ha facoltà di disporre che ai marittimi imbarcati su navi ferme in porti esteri nelle condizioni previste dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, siano corrisposti eventuali compensi di lavoro straordinario per servizi inerenti alla nave compiuti dietro ordine delle autorità consolari italiane.

L'onere è imputato, sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente decreto, alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge predetta.

Art. 9.

I marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, e al presente decreto, continuano ad essere coperti dalle assicurazioni contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, o contro le malattie, anche se, avendo trovato lavoro nei paesi in cui si trovano, fossero coperti per tali assicurazioni.

L'onere sostenuto dagli armatori per l'assicurazione contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, e contro le malattie, per i marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, ed al presente decreto, nonchè quello sopportato in esecuzione della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 4 della sopraindicata legge, sono imputati alla mutualità a decorrere dal 1° ottobre 1940.

Gli indennizzi eventualmente spettanti ai marittimi infortunati o loro aventi causa, in base alle norme dello Stato nel quale è avvenuto l'infortunio, sono devoluti alla mutualità fino alla concorrenza di quanto spettante ai marittimi stessi in base alle leggi italiane.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai marittimi appartenenti agli equipaggi delle navi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e che siano stati internati.

Art. 10.

L'onere sostenuto dagli armatori per le navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, ed al presente decreto, per contributi per la previdenza marinara, per le assicurazioni sociali obbligatorie e per il personale richiamato alle armi, derivante dalla applicazione di norme legislative, è imputato alla mutualità a decorrere dal 1° ottobre 1940.

Art. 11.

A decorrere dal 1° novembre 1942 gli assegni di cui all'art. 10 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono corrisposti dall'armatore nella misura stabilita dal contratto interconfederale 13 giugno 1941 per il loro intero ammontare alla persona delegata dal marittimo.

La delega è valida solo nel caso in cui sia rilasciata dall'avente diritto a favore di persona compresa fra i beneficiari degli assegni o fra coloro che hanno cura dei beneficiari stessi.

In difetto di delega esplicita dei titolari degli assegni, i diritti su di essi possono essere esercitati, in ordine esclusivo, dalla moglie, dal padre, dalla madre o dalla persona alla quale sono affidati i minori a carico.

Per ottenere il pagamento degli assegni la persona cui spetta di esercitare i diritti del marittimo deve produrre una dichiarazione degli altri interessati, attestante il nulla osta di questi alla riscossione da parte di detta persona dell'ammontare complessivo dovuto alla famiglia, o l'intendimento di essi di esigere direttamente gli assegni per essi spettanti al marittimo per la quota della quale sono beneficiari; per i minori il nulla osta è rilasciato dalla persona alla quale sono affidati.

Il contributo è corrisposto dagli armatori in relazione alle competenze lorde dovute a ciascun marittimo in applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, del Regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, e l'onere relativo è imputato alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, a decorrere dal 1° ottobre 1940.

Al personale marittimo di cui all'art. 6 del presente decreto gli assegni sono devoluti secondo le norme relative all'accantonamento e allo sblocco degli assegni famigliari agli impiegati privati richiamati alle armi.

Art. 12.

Il terzo e quarto comma dell'art. 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie (moglie e figli) un assegno pari all'ottanta o all'ottantacinque per cento di quanto indicato nell'art. 5, a seconda che si tratti dei componenti della bassa forza o dello stato maggiore.

Ove il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegno di cui al comma precedente è corrisposto ai genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.

Art. 13.

Alle prestazioni stabilite dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente decreto, nei riguardi dei marittimi catturati facenti farte di equipaggi di navi battenti bandiera italiana date in gestione dallo Stato a società di navigazione od armatori italiani, e nei riguardi delle famiglie dei marittimi stessi provvede l'ufficio previsto dall'art. 17 del presente decreto e l'onere relativo è imputato alla mutualità.

Art. 14.

Nei riguardi dei marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, internati in campi di concentramento o detenuti in seguito a condanna subita per atti o fatti intesi per ragioni belliche ad impedire l'utilizzazione della nave sulla quale erano imbarcati, la morte intervenuta o l'invalidità permanente contratta per malattia derivante dall'internamento o dalla prigionia, è parificata, ai fini del trattamento spettante in base alla legge e ai contratti collettivi di lavoro, alla morte o alla invalidità permanente derivante da infortunio causato da fatto di guerra.

Per gli eventi occorsi prima della entrata in vigore del presente decreto e dei quali a detta data sia pervenuta comunicazione ufficiale alla famiglia, i diritti derivanti dalle disposizioni di cui sopra debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Negli altri casi i diritti predetti debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla data nella quale l'anzidetta comunicazione è pervenuta.

Art. 15.

Nel caso di morte, intervenuta all'estero, di marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, il trattamento spettante ai familiari in applicazione dei provvedimenti predetti è mantenuto per tre mesi dalla data in cui è pervenuta al Ministero della marina notizia ufficiale della morte.

Nel caso in cui per effetto delle disposizioni vigenti e delle norme contenute nel presente decreto spettasse agli aventi diritto, pensione o rendita di infortunio o indennità in capitale per rischio di guerra ed esistesse identità di persona fra uno o più di tali aventi diritto alla pensione o alla rendita o all'indennità e i beneficiari del trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, alle persone, nei confronti delle quali si accerti l'identità, il trattamento stesso è concesso fino a quando gli aventi diritto non siano entrati in effettivo godimento della pensione o della rendita di infortunio o della indennità in capitale. In detta ipotesi per il periodo di tempo intercorrente fra la data di decorrenza dei cennati trattamenti e la data di cessazione della corresponsione degli assegni previsti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, le mensilità di pensione o di rendita o i ratei sono devoluti alla mutualità fino alla concorrenza del trattamento corrispondente.

L'ammontare degli assegni previsti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, eventualmente corrisposti in più restano a carico della mutualità, nella quota armatoriale.

Nel caso di morte intervenuta all'estero, per malattia, di marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, e non indicati nell'articolo precedente, l'eventuale diritto a pensione a carico della Cassa per la previdenza marinara decorrerà dalla data in cui è pervenuta al Ministero della marina notizia ufficiale della morte.

Art. 16.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara è autorizzata ad effettuare il rimborso dell'ammontare erogato dagli armatori e da imputarsi alla mutualità a norma della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, su presentazione degli stati paga compilati dagli armatori stessi purchè provvisti di dichiarazione attestante che le somme indicate sono state effettivamente erogate e che di ogni differenza eventualmente riscontrata è responsabile l'armatore firmatario.

Gli armatori i quali beneficiano delle disposizioni della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, sono solidalmente responsabili, ciascuno in ragione del 10 per cento della somma dovuta a titolo di rimborso dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dei provvedimenti stessi, dell'adempimento degli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo. La Cassa nazionale per la previdenza marinara tratterrà a tale fine un decimo dell'ammontare totale erogato da ciascun armatore, costituendo un fondo unico fruttifero dell'interesse del 2 per cento. Tale fondo sarà vincolato fino alla liquidazione di ogni spettanza di tutti i marittimi soggetti alle disposizioni della legge 7 aprile 1941, numero 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, e successivamente ripartito tra gli armatori secondo le norme stabilite dal regolamento.

In conto del contributo dello Stato di cui alla lettera *b*) dell'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono effettuati pagamenti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in misura pari ai due terzi dell'ammontare dei rimborsi fatti agli armatori in applicazione del primo comma del presente articolo e risultanti da stati di spesa prodotti dalla Cassa il cui ammontare sia confermato dal Ministero della marina. Le anticipazioni predette non potranno superare la somma di L. 5.000.000 mensili prevista dal comma *b*) dell'art. 9 della anzidetta legge.

Art. 17.

Gli armatori delle navi, agli equipaggi delle quali sono applicati la legge 7 aprile 1941, n. 266, il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e il presente decreto, sono autorizzati a costituire un apposito ufficio per la gestione unificata delle erogazioni e dei rimborsi derivanti dalla applicazione delle norme legislative sopra indicate.

Tale ufficio è posto sotto il controllo della Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dell'art. 18 del presente decreto.

Con la costituzione di tale ufficio non sarà richiesta agli armatori interessati la garanzia solidale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e la Cassa per la previdenza marinara non tratterrà la quota occorrente per la costituzione del fondo previsto dall'articolo medesimo.

Le spese necessarie per il servizio di corresponsione degli assegni, che sono anticipate dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono a totale carico degli armatori, e l'onere relativo è imputato alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, nella quota armatoriale.

Art. 18.

La Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, è integrata con un rappresentante del Ministero del tesoro, con un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e con un rappresentante della organizzazione sindacale dei lavoratori del mare.

Alla Commissione è affidato anche il compito di vigilare sulla applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, ai fini del coordinamento nella loro attuazione pratica, delle norme contenute nelle disposizioni stesse, facendo, se del caso, le opportune segnalazioni ai Ministeri della marina e del tesoro.

Art. 19.

Con decreto Luogotenenziale, a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono date le norme di applicazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 168. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 335.

Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1503, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 181;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le agevolazioni fiscali stabilite dal R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1503, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 181, prorogate con le leggi 11 luglio 1941, n. 810, e 29 marzo 1943, n. 294, si applicano anche ai contratti registrati dopo la scadenza dell'anzidetta pro-

roga e fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Gullo — Pesenti

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 161. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 336.

Abrogazione del 2° comma dell'art. 1267 del Codice della navigazione e nuova denominazione della Direzione marittima del Lazio.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, che stabilisce le nuove circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e le successive sue modificazioni e segnatamente il R. decreto 3 marzo 1938, n. 243;
Visto il Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 1267 del Codice della navigazione è abrogato.

Art. 2.

La Direzione marittima del Lazio, prevista dalla tabella annessa al R. decreto 3 marzo 1938, n. 243, assume la denominazione di «Direzione marittima di Civitavecchia», restando invariata la circoscrizione territoriale stabilita per la Direzione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — De Courten — Tupini — Soleri

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 169. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 337.

Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369, per i depositi di cui all'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono prorogati fino alla data da stabilirsi con successivo provvedimento, purchè non siano decorsi i termini per la tutelabilità dell'opera o del prodotto.

Art. 2.

I terzi che avessero proceduto alla riproduzione di opere o prodotti per i quali non sia stato effettuato il prescritto deposito per l'acquisto e l'esercizio dei diritti, potranno tenerli in commercio, per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà effettuato il deposito stesso.

Art. 3.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nei confronti di titolari stranieri di diritti sulle opere e i prodotti suddetti, a condizione di reciprocità.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — De Gasperi — Tupini — Pesenti

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 164. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 338.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 161, recante modificazioni delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla predetta legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 75, 77 e 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quali risultano modificati dall'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 161, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 100 a L. 400 per ogni chilogrammo in più;

2) con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 200 a L. 1000 per ogni chilogrammo in più;

3) con la multa da L. 100 a L. 200 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena è aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogrammo in più.

La multa stabilita al numero 2) è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco ».

« Art. 77. — *Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.*

Chiunque semina abusivamente tabacco è punito con la multa da L. 400 a L. 2000.

Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 500 a L. 1000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 10 a L. 30.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, è punito con la multa da L. 600 a L. 1200 quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 30 a L. 50.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva ».

« Art. 96. — *Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500, se trattasi di sali; da L. 500 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 339.

Modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, che ha approvato il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma del paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale è sostituito dal seguente:

« Paragrafo 717. — L'ufficiale medico che procede alle visite indicate nelle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *g*), *h*), *l*)

del paragrafo 712, ha diritto ad un compenso di lire 40 per ogni individuo visitato, ad eccezione del personale civile del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica; per le visite indicate alla lettera *c*) ha diritto ad un compenso di lire 10 per ogni individuo visitato; per le visite indicate nella lettera *f*) ha diritto ad un compenso di lire 20 per ogni impiegato dipendente dai Ministeri che non siano quelli della guerra, della marina o dell'aeronautica; per le visite indicate nella lettera *i*) ha diritto ad un compenso di lire 20 indistintamente da tutti quelli che sono stati visitati, eccezione fatta per gli ufficiali e gli impiegati in servizio dell'Amministrazione della guerra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 159. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 340.
Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2226, che erige in ente morale l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica;

Visto il R. decreto 11 agosto 1939, n. 1629, concernente l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, annesso al R. decreto 11 agosto 1939, n. 1629, è sostituito da quello allegato al presente decreto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 166. — FRASCA

Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo

DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e mutilati del volo ha la sede centrale in Roma e sezioni periferiche nelle varie provincie d'Italia.

Essa è formata da due sezioni corrispondenti alle categorie:

a) Sezione famiglie caduti aeronautica;

b) Sezione mutilati del volo.

L'Associazione è apolitica.

Art. 2.

Per caduti d'aeronautica si intende tutti coloro che praticando l'esercizio del volo siano morti o in seguito ad incidente di volo, avvenuto nell'esercizio di un servizio aeronavigante comandato, o per eventi comunque direttamente conseguenti l'esercizio del volo.

Per mutilati del volo si intendono coloro che siano stati riconosciuti tali dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 3.

L'Associazione nazionale per il raggiungimento dei propri fini:

a) promuove tutte le iniziative tendenti a sollevare le sofferenze morali e materiali di chi è stato colpito nei propri affetti familiari o nella persona in seguito all'esercizio del volo;

b) promuove tutte le iniziative tendenti a creare ed a moltiplicare i contatti fra i soci e gli aviatori di Italia;

c) raccoglie il materiale biografico e statistico dei caduti e dei mutilati.

Art. 4.

Hanno diritto ad essere soci dell'Associazione, presentando domanda ai Consigli direttivi sezionali:

a) in rappresentanza di ogni caduto, uno solo dei parenti nel seguente ordine di precedenza:

1) vedova ed orfano;

2) genitore

3) fratello o sorella;

b) ogni singolo mutilato.

Art. 5.

A domanda hanno diritto alla iscrizione all'Associazione i parenti del caduto (genitori, figli, fratelli, sorelle) oltre alla persona che a sensi dell'art. 4 ne ha assunto la rappresentanza.

Detti soci costituiscono la categoria dei soci aggregati.

I diritti morali e materiali spettano solo ai soci che rappresentano il caduto di cui all'art. 4.

Art. 6.

Possono essere soci benemeriti quelle persone e quegli enti che se ne siano resi particolarmente degni per avere comunque contribuito al conseguimento degli scopi sociali.

I soci benemeriti saranno iscritti in un albo d'onore.

Art. 7.

I soci devono:

a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari deliberate dagli organi dell'Associazione;

b) cooperare nei limiti delle proprie possibilità all'attuazione degli scopi sociali.

Art. 8.

Decade dalla qualità di socio la vedova che contragga nuove nozze. La decadenza è pronunciata dalla competente Sezione. Può subentrare nella qualità di socio altro rappresentante a norma dell'art. 4.

Art. 9.

Incorre nella perdita della qualità di socio chi si rende comunque indegno di appartenere all'Associazione.

L'indegnità è segnalata, con motivata proposta, dalle Sezioni al Comitato centrale che si pronuncia sulla decadenza.

Per la decadenza pronunciata, l'interessato può ricorrere — entro 30 giorni dalla comunicazione — contro il deliberato del Comitato centrale. In tal caso il verdetto definitivo è devoluto al Collegio dei probiviri di cui all'art. 14.

Art. 10.

Sono organi dell'Associazione:

a) il Comitato centrale;

b) la Presidenza;

c) i Consigli direttivi delle Sezioni periferiche.

DEL COMITATO CENTRALE.

Art. 11.

Il Comitato centrale è formato da undici membri, dei quali dieci nominati dall'assemblea dei Consigli direttivi sezionali e uno dal Ministero dell'aeronautica.

Il Comitato centrale elegge fra i propri componenti — nella seduta di insediamento — il presidente ed i vice presidenti dell'Associazione.

Il Comitato centrale dura in carica un biennio con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 12.

Il Comitato centrale è investito di tutti i poteri deliberativi atti a conseguire gli scopi sociali.

Ad esso compete:

a) curare l'osservanza dello statuto;

b) determinare i provvedimenti da seguire per il miglior conseguimento degli scopi sociali, in armonia ai voti dell'assemblea dei Consigli direttivi sezionali;

c) approvare i regolamenti per il funzionamento dell'Ente;

d) l'esame e l'approvazione dei bilanci;

e) controllare e vigilare la gestione finanziaria sia al centro che alla periferia

f) risolvere ogni questione o vertenza che interessi direttamente o indirettamente l'Associazione;

g) pronunciarsi sulla radiazione dei soci per indegnità;

h) la nomina del presidente e dei vice presidenti;

i) la nomina dei tre membri del Consiglio dei probiviri;

l) la nomina dei soci benemeriti di cui all'art. 6;

m) proporre eventuali modifiche statutarie ai Consigli direttivi sezionali riuniti, in assemblea;

n) l'accettazione di lasciti donazioni e simili;

o) l'investimento di somme liquide comunque concernenti il patrimonio dell'Associazione.

Art. 13.

Il Comitato centrale si riunisce non meno di una volta ogni trimestre ad invito del presidente o del vice presidente qualora questi ne sia stato delegato.

Il Comitato centrale si convoca pure qualora tre dei suoi componenti lo richiedano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Art. 14.

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, scelti fra i soci dell'Associazione stessa, nominati dal Comitato centrale.

I probiviri durano in carica un biennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 15.

E' di competenza del Collegio dei probiviri pronunciarsi su ogni divergenza che possa sorgere fra membri ed organi — o fra membri e membri — la cui modalità di definizione non sia prevista dallo statuto sociale e dai regolamenti interni dell'Associazione.

DELLA PRESIDENZA

Art. 16.

La Presidenza è l'organo centrale esecutivo dell'Associazione. E' costituita da:

a) il presidente;

b) due vice presidenti;

c) il segretario generale.

Il presidente ed i vice presidenti — appartenenti questi ultimi rispettivamente alle categorie *a*) e *b*) di cui all'art. 4 — sono nominati in carica dal Comitato centrale.

Il segretario generale è nominato dal Comitato centrale, fra i soci dell'Associazione che possono assicurare continuità di servizio. Dura in carica un biennio e può essere rieletto.

Esiste incompatibilità fra le cariche della presidenza e quelle sezionali.

Durano in carica un biennio.

Art. 17.

Il presidente è investito della rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti morali e legali. A lui sono affidate le funzioni esecutive. Può — ove lo ritenga opportuno e necessario — delegare tali rappresentanze e funzioni al vice presidente.

DELLE SEZIONI PERIFERICHE

(Regionali - Provinciali - Locali)

Art. 18.

Le Sezioni (Regionali - Provinciali - Locali) costituiscono l'elemento fondamentale dell'Associazione. Esse sono costituite nelle località dove il numero dei soci non sia inferiore a 200.

Quando non si raggiunga tale numero, la Sezione sarà costituita nell'ambito della provincia o della regione.

Qualora anche nell'ambito di una regione non si raggiunga tale numero, la Sezione sarà ugualmente costituita.

Qualora il numero dei soci di una regione lo richieda, potranno essere costituite più Sezioni nella medesima regione raggruppando opportunamente le provincie.

Le Sezioni prendono il nome di:

A.N.F.C.A.M.V. - Sezione di . . . . . .

Le Sezioni potranno essere ospitate, sempre che possibile, dai locali Enti aeronautici.

Art. 19.

Le sedi delle Sezioni sono scelte liberamente dai soci qualora il numero degli iscritti sia riconosciuto numericamente sufficiente ai sensi dell'art. 18. Negli altri casi la sede e l'eventuale raggruppamento di provincie, sono determinati dal Comitato centrale.

Art. 20.

Ogni Sezione è retta da un Consiglio direttivo composto da un numero vario di membri — da tre a sette - a seconda del numero dei soci secondo quanto segue:

non oltre i 200 soci: 3 membri (compresi il presidente e il vice presidente);

da 200 a 400 soci: 5 membri (compresi il presidente e il vice presidente);

oltre 400 soci: 7 membri (compresi il presidente ed il vice presidente).

Il Consiglio direttivo è assistito da un segretario.

I membri del Consiglio direttivo sono nominati dall'assemblea dei soci della Sezione.

I membri del Consiglio direttivo nominano nel proprio interno il presidente ed il vice presidente.

Durano in carica un biennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 21.

Il segretario della Sezione è scelto dal Consiglio direttivo fra i soci che siano in grado di accudire alla funzione con la necessaria continuità.

Art. 22.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio direttivo una volta all'anno in seduta ordinaria — entro il 1° bimestre dell'anno — per l'approvazione del bilancio consuntivo e la nomina, ogni biennio, delle cariche sezionali e discutere tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 23.

Su richiesta di almeno un decimo dei soci della Sezione il Consiglio direttivo è tenuto a convocare l'assemblea in riunione straordinaria. Nella richiesta dovranno essere specificati gli argomenti che i richiedenti ritengano debbano essere sottoposti all'esame dell'assemblea.

Il Consiglio direttivo può convocare l'assemblea in riunione straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario.

Art. 24.

Il Comitato centrale può disporre per la convocazione in riunione straordinaria dell'assemblea sezionale di qualsiasi Sezione, qualora ritenga ciò necessario per la determinazione di particolari situazioni.

Art. 25.

Nelle assemblee sezionali sono ammesse:

la votazione per delega;

la votazione per corrispondenza.

Il Consiglio direttivo dovrà rendere noto l'ordine del giorno ai soci con l'avviso di convocazione.

L'assemblea è valida in prima riunione qualora siano presenti, di persona o per delega, o per corrispondenza, almeno un quarto dei soci. Mancando la validità per deficienza di intervenuti, entro 15 giorni l'assemblea sarà indetta in seconda convocazione, valida qualora siano presenti di persona o per delega o per corrispondenza, almeno un sesto dei soci.

Art. 26.

Al Consiglio direttivo delle sezioni compete:

a) curare, nell'ambito della propria giurisdizione, l'osservanza dello statuto e la realizzazione degli scopi sociali;

b) amministrare le proprie entrate;

c) sottoporre al Comitato centrale i casi previsti dalle lettere *g*) ed *i*) dell'art. 12 ed in genere ogni questione che riguardi gli scopi ed il funzionamento dell'Associazione;

d) mantenere continuo contatto col Comitato centrale trasmettendo ogni proposta ritenga meritevole sia presa in considerazione ai fini della migliore realizzazione degli scopi sociali;

e) inoltrare al Comitato centrale eventuali proposte di modifiche statutarie che ritiene detto Comitato centrale debba sottoporre al deliberato dei Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea;

f) compilare il bilancio consuntivo della Sezione, sottoponendolo alla approvazione dell'assemblea dei soci e rimettendolo alla Presidenza dell'associazione.

Art. 27.

Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite. Il Comitato centrale può tuttavia concedere che sia corrisposta una retribuzione, nella misura che riterrà opportuna, in relazione alle entrate ordinarie, ai soci che esercitano funzioni di segretario sia nel Comitato centrale come nei Consigli direttivi sezionali.

Art. 28.

In caso di dimissioni o di morte di membri del Consiglio direttivo sezionale per cui lo stesso fosse ridotto a meno della metà, si provvederà alla sostituzione a mezzo di elezioni suppletive.

DELLA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI SEZIONALI IN ASSEMBLEA

Art. 29.

I Consigli direttivi sezionali sono convocati entro il primo trimestre — a cura del Comitato centrale — in assemblea ordinaria ogni biennio per:

a) la definizione delle direttive di massima riguardanti il conseguimento degli scopi sociali, che il Comitato centrale dovrà considerare quale base del proprio lavoro;

b) la nomina dei componenti del Comitato centrale (10 membri);

c) la nomina di due membri effettivi e due supplettivi del Collegio sindacale;

d) per le eventuali deliberazioni relative allo statuto sociale.

Il Comitato centrale diramerà l'avviso di convocazione — unitamente all'ordine del giorno — con almeno 60 giorni di anticipo sulla data prescelta.

Nell'ordine del giorno dovrà essere tenuto conto di ogni questione od argomento — definitosi nei contatti fra la Presidenza, Comitato centrale e Sezione — che si ritenga debba richiedere una decisione dell'assemblea rappresentante la totalità dei soci.

Art. 30.

Su richiesta di un numero di Sezioni rappresentanti un quinto dei soci, il Comitato centrale è tenuto a convocare i Consigli direttivi sezionali in assemblea straordinaria. Nella richiesta debbono essere precisati gli argomenti che si vuole siano posti all'ordine del giorno.

Il Comitato centrale può deliberare la riunione dei Consigli direttivi sezionali in assemblea generale straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione delle riunioni straordinarie — con relativo ordine del giorno — dovrà essere diramato con almeno 60 giorni di anticipo sulla data prescelta.

Art. 31.

Alle riunioni dei Consigli direttivi sezionali — ordinarie e straordinarie — sono ammesse:

le votazioni per delega;

le votazioni per corrispondenza.

In casi particolari — quando gli argomenti all'ordine del giorno si presume richiedano particolari discussioni — il Comitato può deliberare che i membri dei Consigli direttivi sezionali esprimano nella loro totalità il loro voto per corrispondenza.

Art. 32.

Le decisioni dei membri dei Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea, sono prese a maggioranza di voti rappresentati. Ogni membro del Consiglio direttivo sezionale rappresenta un numero di soci pari a quello della Sezione — della cui rappresentanza fa parte — diviso per il numero dei membri del Consiglio direttivo della stessa.

Le riunioni sono valide quando siano presenti, o comunque votanti, i rappresentanti di oltre la metà dei soci.

Le assemblee dei Consigli direttivi sezionali si riuniscono di norma a Roma.

DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da tutti i beni mobili ed immobili;

b) dai lasciti e dalle donazioni;

c) dal contributo del Ministero dell'aeronautica;

d) dai contributi di persone ed enti benemeriti;

e) da tutti gli altri valori di cui viene in possesso.

Art. 34.

Il movimento dei fondi può essere solo disposto a firma del presidente o del vice presidente quando questo sia stato all'uopo delegato.

Art. 35.

Le rendite annuali per provvedere all'ordinaria gestione dell'Associazione comprendono:

a) il reddito del patrimonio

b) le eventuali sovvenzioni del Ministero dell'aeronautica;

c) i contributi volontariamente assegnati all'Associazione da enti o persone;

d) i profitti, rimborsi e recuperi vari.

Art. 36.

Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile è devoluta a tre sindaci effettivi e due supplenti. Dei sindaci effettivi uno è nominato dal Ministero dell'aeronautica; i rimanenti ed i supplenti sono designati dall'assemblea dei Consigli direttivi sezionali.

I sindaci rimangono in carica un biennio e possono essere riconfermati. Essi esaminano gli inventari, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi annuali della Sede centrale e delle Sezioni e presentano una relazione conclusiva al Comitato centrale. Essi possono in qualsiasi epoca verificare lo stato di cassa della Sede centrale come delle Sezioni.

Art. 37.

La Presidenza dell'associazione compila, nel mese di novembre di ogni anno, il proprio bilancio di previsione. Tale bilancio sarà sottoposto al Comitato centrale.

Un esemplare del bilancio generale di previsione è trasmesso al Ministero dell'aeronautica.

Art. 38.

L'anno finanziario sociale coincide con l'anno solare. Entro il 10 marzo ogni Sezione trasmette alla Presidenza il proprio bilancio consuntivo approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

La Presidenza compila a sua volta il rendiconto economico e patrimoniale generale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Comitato centrale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39.

Il presente statuto ha valore — in via transitoria — in quanto approvato dall'assemblea dei soci della Sezione di Roma e sottoposto al visto del Ministero dell'aeronautica, cui compete la abrogazione del Regio decreto-legge n. 1629, in data 11 agosto 1939, che rendeva valido il precedente statuto.

Art. 40.

Il Consiglio direttivo della Sezione di Roma assumerà — in via transitoria — le funzioni del Comitato centrale previste dallo statuto. Provvederà quindi alla nomina del presidente e di un vice presidente della Associazione in base all'art. 12.

Per tale particolare funzione il Consiglio direttivo della Sezione di Roma sarà eletto su nove membri anzichè su sette.

Art. 41.

Il Comitato centrale provvisorio adotterà tutti i provvedimenti che riterrà opportuno per la graduale estensione delle norme statutarie alle Sezioni.

Art. 42.

Quando le Sezioni d'Italia — in numero considerato sufficiente dal Comitato centrale provvisorio — saranno in grado di eleggere i propri Consigli direttivi — a norma dello statuto — e si potrà procedere alla riunione degli stessi in assemblea, questa sarà chiamata:

a) ad approvare in via definitiva lo statuto sociale apportandovi le eventuali modificazioni;

b) alla regolare e definitiva nomina, per un biennio, del Comitato di cui all'art. 11 in base al disposto dell'art. 29.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'aeronautica
GASPAROTTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 341.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina).

N. 341. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 342.
Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Nicola Spedalieri » di Catania.

N. 342. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Nicola Spedalieri » di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945.
Sostituzione del presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti assicurazioni private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, concernente la costituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1944 riguardante la costituzione del predetto Comitato consultivo;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 8 febbraio 1945, con il quale l'on. prof. Annibale Gilardoni è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. il prof. Enrico Paresce è nominato presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private, in sostituzione dell'on. prof. Annibale Gilardoni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Registro Industria n. 3, *foglio n.* 35. — BRUNO

(995)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 3 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 406, 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 5 settembre e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 23 settembre e 31 ottobre 1940, registri nn. 13 e 15, fogli nn. 12 e 27, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio, 20 febbraio, 31 marzo, 19 luglio e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 febbraio, 5 marzo, 25 aprile, 12 agosto e 22 agosto 1941, registri nn. 2 (fogli nn. 446 e 448), 3, 5, 10 e 11, fogli nn. 422, 397, 373 e 83, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e onorarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 8 agosto e 5 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 9 e 24 settembre 1942, registro n. 11, fogli nn. 198 e 450, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onorarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 11 gennaio e 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 9 e 13 giugno 1943, registri nn. 2 e 8, fogli nn. 309 e 427, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti Luogotenenziali 1° e 22 marzo 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 marzo e 5 aprile 1945, registri nn. 2 e 3, fogli nn. 353 e 112, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Piroscafo « Pola »: dalle ore zero del 1° maggio 1944;

Motopeschereccio « S. Umberto »: dalle ore 24 del 20 gennaio 1945;

Motopeschereccio « S. Antonio di Padova »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Isola »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Montargentario »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Sandra »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Teresa »: dalle ore zero del 16 gennaio 1945;

Motopeschereccio « Fiume »: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Motopeschereccio « Angelina »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Francesco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nettuno »: dalle ore 10 dell'8 marzo 1945;

Motoveliero « Alma »: dalle ore 24 del 24 dicembre 1943;

Motopeschereccio « Libia »: dalle ore 24 del 22 marzo 1943;

Piropeschereccio « Maria SS. della Catena »: dalle ore 24 del 30 ottobre 1943;

Motopeschereccio « S. Nicola I »: dalle ore 18 del 20 marzo 1945;

Motopeschereccio « Oriente » dalle ore 12 del 29 agosto 1944;

Motopeschereccio « Maria Santissima »: dalle ore 24 del 1° luglio 1943;

Motoveliero « Esterina »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motopeschereccio « Delfino »: dalle ore 24 del 28 marzo 1945;

Motopeschereccio « SS. Antonio e Francesco »: dalle ore 24 del 30 settembre 1944;

Motopeschereccio « Sant'Efisio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Elena »: dalla ore 15 del 24 novembre 1944;

Piroscafo « Toscana »: dalle ore 8 del 6 febbraio 1944;

Motopeschereccio « Cuore di Gesù »: dalle ore 24 dell'11 giugno 1944;

Motopeschereccio « Riccardo Cuor di Leone »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Angiolina »: dalle ore 24 del 19 aprile 1944;

Motoveliero « Adele »: dalle ore zero del 29 marzo 1945;

Motoveliero « La Vittoria »: dalle ore 24 del 19 ottobre 1944;

Motopeschereccio « Vincere »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motobarca « Maria delle Grazie »: dalle ore 11 del 27 dicembre 1944;

Motobilancella « S. Rita »: dalle ore 24 del 7 marzo 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1945
Registro Marina n. 5, foglio n. 246.

(997)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1945.

Costituzione della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato col R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Ritenuto che la Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, costituita, ai sensi del predetto articolo, con decreto del Ministro per le corporazioni in data 28 gennaio 1942, è scaduta per compiuto triennio, giusta il disposto dell'art. 125 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, ed è perciò necessario provvedere alla sua rinnovazione;

Veduta la lettera n. 656 del novembre 1944, con cui il Primo presidente della Corte Suprema di cassazione ha provveduto alla nomina del presidente effettivo della Commissione e del suo supplente;

Vedute le designazioni fatte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonchè quelle della Federazione italiana degli agricoltori, della Federazione nazionale coltivatori diretti e della Confederazione generale italiana del lavoro;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, istituita dal citato art. 15 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, è composta come segue:

1) Dott. Petraccone Giovanni, consigliere della Corte di cassazione, presidente effettivo;

2) Dott. Felici Luigi, consigliere della Corte di cassazione, presidente supplente;

Funzionari del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro:

3) Dott. Simeone Francesco, ispettore generale, membro effettivo;

4) Dott. Manganelli Adolfo, direttore capo divisione membro supplente;

Funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

5) Dott. Apicella Amedeo, ispettore generale, membro effettivo;

6) Dott. Bosiso Italo, direttore capo divisione, membro supplente;

Sanitari:

7) Prof. dott. Diez Salvatore, membro effettivo;

8) Prof. dott. Tata Riccardo, membro effettivo;

9) Prof. dott. Bellucci Oreste, membro supplente;

10) Col. dott. Pellegrini Oreste, membro supplente;

Rappresentanti delle persone soggette all'obbligo della assicurazione:

11) Avv. Merlino Linceo, membro effettivo;

12) Dott. Cervi Attilio, membro supplente;

Rappresentanti delle persone assicurate:

13) On. Fabbri Paolo, membro effettivo;

14) Sig. Pastore Raffaele, membro supplente.

Art. 2.

A coprire la carica di segretario della Commissione è chiamato il dott. Rossi Manlio, consigliere del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Roma, addì 14 maggio 1945

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(999)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è stato disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 907 dell'8 gennaio 1945, con la quale il commissario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento nei confronti di alcuni impiegati di ruolo che non si sono ripresentati in servizio alla data del 30 novembre 1944, di quelli che furono assunti in sostituzione di richiamati e dei liberi professionisti assunti ad onorario;

Considerato che ai licenziamenti di cui sopra motivati dalle ridotte esigenze di servizio dell'Ente fu estranea ogni considerazione o direttiva di carattere politico;

Che, avendo la maggior parte degli impiegati richiamati alle armi già ripreso servizio si rende effettivamente superflua l'opera del personale assunto in sostituzione;

Che data l'attuale limitata attività dell'Ente l'opera dei liberi professionisti è tuttora da ritenersi superflua;

Che, per le considerazioni di cui sopra anche gli impiegati di ruolo che attualmente prestano servizio sono ampiamente sufficienti per l'attività dell'Ente, la cui situazione economica non consente di conservare l'impiego al rimanente personale non ripresentatosi;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati e limitatamente al personale sottoindicato i provvedimenti di licenziamento disposti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

a) personale di ruolo che non ha ripreso servizio alla data del 30 novembre 1944;

b) personale già assunto in sostituzione di richiamati:

c) liberi professionisti assunti ad onorario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1002)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% n 10437 (1949) serie *A*, di L. 355.000 capitale nominale, intestato a Buffardi Giovanni fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Papuro Assunta fu Francesco ved. Buffardi, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(605)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5%: n. 10634 (1949) serie *A*, di L. 1000 capitale nominale; n. 163 (1950) serie 24ª, di L. 30.000; n. 562 (1949) serie *M*, di L. 500; n. 186 (1950) serie 22ª, di L. 40.000; n. 138 (1950) serie 32ª, di L. 20.000, tutti intestati a Li Greci Concettina di Guglielmo, moglie di Fatuzzo Giuseppe fu Antonio, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Siracusa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(606)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 2 luglio 1945 - N. 147

Rendita 3,50 % 1906	L.	114,30
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,80
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

AVVISO

Si comunica a chi di ragione che nessuna delle disposizioni della Commissione Alleata o del Governo Militare Alleato, pubblicate a partire dall'8 settembre 1943 o da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nella Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano e riguardanti la esecutorietà dei provvedimenti del Governo Italiano nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, è applicabile in alcuna parte della Venezia Giulia che sia sotto l'amministrazione del Governo Militare Alleato.

In data 26 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1009)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 9 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 27 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 4 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Società anonima «Assicurazioni Generali», con sede in Trieste, ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

(1010)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 16 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 8 giugno 1945 (Norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini

settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale;*

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i sottoindicati decreti, i quali vengono pubblicati nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 28 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Rappresentanza della società francese di assicurazione «Il Mondo» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazione «Alleanza» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Società anonima «Italiana Vita» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

(1011)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 189 (Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle Provincie settentrionali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1945, n. 57, e reso esecutivo nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato in virtù della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1945, n. 68;

Dato che con le ordinanze nn. 1 e 2 pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945 taluni decreti emanati dal Governo Italiano sono stati esclusi dalla esecutorietà, nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ridette ordinanze, Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti elencati nella tabella annessa alla presente abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia di territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Tutti i pagamenti previsti dai ridetti decreti avranno tuttavia inizio nel summenzionato territorio a partire dalla data del 1° maggio 1945.

In data 28 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

TABELLA

REGIO DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1943, N. 18/*B*.
Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 NOVEMBRE 1944, N. 328.
Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti pubblici locali e parastatali.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1944, N. 85.
Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 GENNAIO 1945, N. 41.
Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 GENNAIO 1945, N. 3.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

(1012)

In conformità all'ordinanza del Governo Militare Alleato che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945 e che rendeva esecutivo nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 17 maggio 1945, il quale decreto legislativo Luogotenenziale precisa all'articolo 5 che i termini per la formazione delle liste elettorali nelle Provincie non ancora restituite al Governo Italiano saranno fissati dal Governo Militare Alleato;

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i termini per la formazione delle liste elettorali in tutte le provincie dell'Emilia, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, della Venezia Tridentina, del Veneto e nelle provincie di Lucca ed Apuania, decorrano dal 15 luglio 1945.

La presente ordinanza entra in vigore in ciascuna delle su menzionate Provincie a partire dalla data in cui il Prefetto di dette Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1013)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.